

Disegno di legge “Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, in attuazione di quanto disposto dal Decreto-legge n. 76/2024, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.111, e nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all’intesa del 14 luglio 2016, è finalizzato ad evitare l’incremento del carico urbanistico residenziale nell’ambito territoriale dei Campi Flegrei, a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Tale Decreto-legge, recante al Capo II bis *“Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”*, al comma 1 dell’articolo 9-septies dispone, infatti, che la Regione Campania adotti, entro il 1° ottobre 2024, gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l’incremento del carico urbanistico nell’area oggetto di intervento.

In quest’ottica, l’articolo 1 del disegno di legge, ai commi 1 e 2, esplicita e precisa che nelle aree di cui all’articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del richiamato D.L., si applicano le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 21/2003, recante *“Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana”*. Per effetto di tale rinvio, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni siti nell’area oggetto di intervento non potranno contenere disposizioni che consentono nuove edificazioni a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori, con obbligo per i comuni medesimi di adeguare al divieto anche gli strumenti urbanistici generali ed attuativi in corso di formazione e/o adottati.

Restano esclusi, per espressa previsione del comma 3, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, il comma 4 precisa, in coerenza con quanto disposto al comma 1, che le disposizioni di cui al presente disegno di legge s’intendono abrogate dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, così come già previsto dal comma 175 dell’articolo 1 della l.r. 7 agosto 2014 n. 16, che dispone l’abrogazione della legge regionale n. 21/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del PPR.

L'articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto la proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e non ha riflessi sulla spesa, in quanto si limita, con disposizioni di tipo meramente ordinamentale, incidenti sull'attività edilizia nel territorio dei Campi Flegrei, a recepire le misure urgenti nazionali di protezione civile e prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico.

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore.